



Università
degli Studi di
Messina

Regolamento per la disciplina degli obblighi accademici dei professori e dei ricercatori, nonché per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli obblighi accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Messina, nonché i criteri e le modalità di assegnazione agli stessi dei carichi didattici in assolvimento ai propri doveri istituzionali e secondo lo stato giuridico, per le esigenze dei corsi di laurea triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico, di dottorato di ricerca e di specializzazione di cui all'art. 3 del D.M. 270/2004, attivati dall'Ateneo. Le regole che definiscono l'attribuzione del carico didattico sono ispirate a principi di piena utilizzazione delle risorse interne disponibili e uniforme distribuzione del carico, tenendo presente la sostenibilità dell'intera offerta formativa.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità per l'attribuzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge n. 240/2010, della retribuzione aggiuntiva, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ai quali sono affidati, con il loro consenso, moduli o corsi curriculari.

CAPO II

OBBLIGHI DIDATTICI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «didattica frontale»: le lezioni tenute dal docente nel quadro degli insegnamenti, o moduli degli stessi, alle quali corrisponde l'acquisizione di crediti formativi da parte degli studenti, impartite nell'ambito dei Corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, nei Corsi di Dottorato di Ricerca e nelle Scuole di Specializzazione dell'Ateneo di Messina, secondo le modalità fissate dalla competente struttura didattica;

b) «carico didattico istituzionale»: il monte ore annuale nei limiti del quale il professore di ruolo e il ricercatore a tempo determinato è tenuto a rendersi disponibile per attività di didattica frontale (o equivalente) relativa agli insegnamenti che ricadono nel SSD di inquadramento.

Art. 3

Compiti didattici dei professori e dei ricercatori

1. Ai sensi degli artt. 6 e 24 della Legge n. 240/2010 l'impegno dei docenti universitari è così declinato:

- Impegno dei professori ordinari e professori associati

Il professore che ha optato per il regime di impegno a tempo pieno destina all'assolvimento di compiti didattici e alle attività di servizio agli studenti non meno di 350 ore per anno accademico, con un impegno di didattica frontale istituzionalmente attribuibile di 120 ore.

Il professore che ha optato per il regime di impegno a tempo definito destina all'assolvimento di compiti didattici e alle attività di servizio agli studenti non meno di 250 ore per anno accademico, con un impegno di didattica frontale istituzionalmente attribuibile di 90 ore.

- Impegno dei ricercatori a tempo determinato

I ricercatori a tempo determinato destinano all'attività didattica, all'attività integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per anno accademico, se a tempo pieno, e 200 ore per anno accademico, se a tempo definito. L'impegno di didattica frontale è attribuibile nella misura di 90 ore per i ricercatori a tempo pieno e di 60 ore per i ricercatori a tempo definito.

Tenuto conto dei limiti sopraffissati il carico didattico frontale non può superare le 180 ore annue, fatte salve specifiche e motivate esigenze.

2. Relativamente ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, l'impegno annuale è pari a 1.500 (750) ore per i ricercatori a tempo pieno (tempo definito) da dedicare ad attività di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, di cui: fino ad un massimo di 350 (250) ore per i ricercatori a tempo pieno (tempo definito) da dedicare a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento. Ai ricercatori possono essere affidati, previo loro consenso, compiti di didattica ufficiale nei Corsi di Studio. Di norma assumono la responsabilità di uno o più corsi e/o moduli didattici fino a 90 ore e con un massimo di 120 ore annuali, fatte salve specifiche esigenze inerenti la responsabilità unitaria di corsi e moduli didattici.

3. I professori e i ricercatori dell'Università possono svolgere attività di docenza retribuita nei Master, previo assolvimento del proprio impegno didattico individuale. Qualora ciò non si verificasse, la docenza all'interno dei Master è considerata equivalente e concorrerà a determinare il carico didattico del professore o del ricercatore.

Art. 4

Organizzazione delle attività didattiche

1. Fatte salve le eccezioni previste per le classi di laurea indicate nei decreti ministeriali in materia, al fine di evitare la parcellizzazione dell'attività formativa, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun Corso di Studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004 sono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano di norma non meno di 6 crediti formativi universitari o, comunque, non meno di 5, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico. Per gli insegnamenti e le altre attività formative affini o integrativi è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.
2. Entro i limiti previsti dall'art.10, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatte salve le eccezioni previste per le classi di laurea indicate nei decreti ministeriali in materia, il numero di ore di didattica frontale per credito formativo universitario è fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed è indicato nei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Art. 5

Riduzione del carico didattico

Il Senato Accademico autorizza, su richiesta degli interessati presentata improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento all'anno accademico successivo, la riduzione del carico didattico istituzionale fino ad un massimo del 100% per il Rettore e fino ad un massimo del 25% per i Prorettori, i Direttori di Dipartimento e i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio.

Art. 6

Programmazione dell'assegnazione dei compiti di didattica frontale

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Prorettore alla didattica diffonde alla comunità accademica il Calendario di programmazione dell'attività didattica (*timeline*) che definisce i tempi e gli attori delle singole azioni di programmazione didattica. La programmazione dell'assegnazione dei carichi didattici viene definita con le modalità e secondo le fasi di seguito indicate.
2. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, dello Statuto di Ateneo, l'impegno didattico di ciascun Dipartimento è verificato ogni tre anni dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
Pertanto, il carico di didattica frontale assegnato ai docenti dell'Ateneo - professori, ricercatori a tempo determinato – nel loro settore scientifico disciplinare di afferenza viene riconfermato rispetto all'anno accademico precedente ad eccezione di tutti quei settori scientifico disciplinari oggetto di variazioni rispetto al predetto anno accademico relativamente a: pensionamenti, cessazioni, immissioni, passaggi di ruolo e cambi di

settore scientifico disciplinare o per sopravvenute esigenze di sostenibilità dell'intera offerta formativa dell'Ateneo, in considerazione di eventuali proposte di corsi di studio di nuova istituzione e/o di richieste di modifica di RAD e/o di modifiche ai piani di studio.

3. PRIMA FASE. ASSEGNAZIONE DEL CARICO DIDATTICO AI DOCENTI DI RIFERIMENTO.

Per i docenti di riferimento di ciascun Corso di Studio le eventuali modifiche potranno essere proposte dai rispettivi Dipartimenti, che saranno tenuti ad inviare il risultato della propria programmazione all'Unità di Coordinamento tecnico analisi dei dati e sistema di AQ che verificherà la sostenibilità di quanto proposto. La stessa Unità provvederà ad inoltrare quanto analizzato ai Direttori di Dipartimento che formalizzeranno con delibera le proposte, successivamente sottoposte al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4. SECONDA FASE. ASSEGNAZIONE DEL CARICO DIDATTICO AI PROFESSORI E AI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO NEL SSD DI AFFERENZA.

Al termine delle operazioni di caricamento sulla piattaforma U-GOV didattica delle riconferme di cui al comma 2 del presente articolo e delle assegnazioni effettuate in prima fase, verrà emesso un avviso intra Ateneo relativamente alle unità didattiche rimaste scoperte; a tale avviso potranno rispondere i professori ordinari, associati e i ricercatori a tempo determinato afferenti ai SSD delle stesse unità didattiche. A chiusura del bando le Commissioni nominate da ciascun Dipartimento assegnano le unità didattiche sulla scorta delle disponibilità manifestate. In caso di più disponibilità per lo stesso insegnamento la Commissione procede all'assegnazione tenendo conto prioritariamente dell'afferenza dei docenti al Dipartimento presso il quale è incardinato il Corso di Studio, in subordine del ruolo (PO; PA; RTD), dell'uniforme distribuzione del carico e in ultimo del principio di continuità didattica. In ogni caso nessuna assegnazione può superare il limite massimo previsto dagli obblighi contrattuali. L'Unità di coordinamento tecnico, analisi dei dati e sistema di AQ verifica il Piano di copertura ed evidenzia ai Direttori di Dipartimento eventuali anomalie. I Dipartimenti, quindi, deliberano le assegnazioni di carico risultanti.

5. TERZA FASE. ASSEGNAZIONE DEL CARICO DIDATTICO AI RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO INDETERMINATO.

Successivamente verrà emesso un avviso intra Ateneo relativamente alle unità didattiche rimaste scoperte; a tale avviso potranno rispondere i ricercatori a tempo indeterminato afferenti al medesimo SSD dell'unità didattica messa a bando. A chiusura del bando le Commissioni nominate da ciascun Dipartimento assegnano le unità didattiche sulla scorta delle disponibilità manifestate. In caso di più disponibilità per lo stesso insegnamento la Commissione procede all'assegnazione tenendo conto prioritariamente dell'afferenza del ricercatore al Dipartimento presso il quale è incardinato il Corso di Studio, in subordine dell'uniforme distribuzione del carico e in ultimo del principio di continuità didattica. In ogni caso nessuna assegnazione può superare il limite massimo di 90 ore previsto dagli obblighi istituzionali, innalzato fino a 120 ore in caso di specifiche esigenze inerenti alla responsabilità unitaria di corsi e moduli didattici. L'Unità di coordinamento tecnico, analisi

dei dati e sistema di AQ verifica il Piano di copertura ed evidenza ai Direttori di Dipartimento eventuali anomalie. I Dipartimenti, quindi, deliberano le assegnazioni di carico risultanti.

6. QUARTA FASE. ASSEGNAZIONE DEL CARICO DIDATTICO RESIDUO FUORI SSD.

Per le unità didattiche rimaste scoperte verrà emesso un ultimo avviso intra Ateneo al quale potranno partecipare tutti i docenti a prescindere dal SSD di pertinenza. A chiusura del bando le Commissioni nominate da ciascun Dipartimento assegnano le unità didattiche sulla scorta delle disponibilità manifestate e dell'esame del curriculum. In caso di più disponibilità per lo stesso insegnamento la Commissione procede all'assegnazione tenendo conto prioritariamente dell'afferenza dei docenti al Dipartimento presso il quale è incardinato il Corso di Studio, in subordine del ruolo (PO; PA; RTD; RTI), dell'uniforme distribuzione del carico e in ultimo del principio di continuità didattica. In ogni caso, nessuna assegnazione può superare il limite massimo previsto dagli obblighi contrattuali. L'Unità di coordinamento tecnico, analisi dei dati e sistema di AQ verifica il Piano di copertura ed evidenza al Direttore di Dipartimento eventuali anomalie. I Dipartimenti, quindi, deliberano le assegnazioni di carico risultanti.

7. Per le ulteriori assegnazioni del carico didattico a soggetti diversi dai docenti di ruolo dell'Ateneo si rinvia alla normativa vigente nonché al Regolamento di Ateneo disciplinante il conferimento di incarichi di insegnamento e di esercitatore e tutor.

Art. 7

Afferenza ai Corsi di Studio

1. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico, ogni docente deve fare dichiarazione annuale di afferenza a non più di due corsi di studio, di qualsivoglia natura o livello, presso i quali svolga attività di didattica frontale, o anche integrativa se trattasi di ricercatore.
2. La dichiarazione di afferenza comporta il riconoscimento della partecipazione ai Consigli di Corso di Studio con voto deliberativo ed i diritti di elettorato attivo e passivo. La partecipazione ad altri Consigli, presso i quali il docente svolga attività didattica, ha luogo con voto consultivo.
3. Ai corsi di nuova istituzione ***ed ai corsi che non abbiano ancora completato il primo ciclo di attivazione*** possono afferire anche i docenti di riferimento indicati nell'offerta didattica programmata.
4. I docenti possono afferire ad un secondo Corso di studio nel quale hanno un carico didattico in mutuaione solo qualora non abbiano ulteriori carichi in altri CdS.
5. I ricercatori a tempo determinato possono afferire ad un corso di studio presso il quale esercitano didattica integrativa solo nel caso in cui non siano titolari di insegnamento in almeno altri due corsi di studio.
6. La dichiarazione di afferenza non incide sulla formulazione dell'offerta formativa.

Art. 8

Autocertificazione e verifica dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca

1. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2. I professori ed i ricercatori autocertificano l'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti provvedendo alla compilazione *on line* del diario del docente e del registro delle lezioni, che dovrà essere definitivamente salvato, a cura del docente responsabile dell'insegnamento, entro il trentuno ottobre di ogni anno. Il Direttore del Dipartimento cui afferisce il docente, verificata la corretta compilazione del registro delle lezioni, accerta la conformità tra le attività attribuite in sede di programmazione ai sensi del presente regolamento e quelle effettivamente svolte dal docente. L'eventuale accertamento di non conformità deve essere comunicato al Rettore entro il trenta novembre di ogni anno.

2. Il contenuto del registro assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000; ciascun docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato secondo quanto previsto dalla normativa in materia di dichiarazioni mendaci.

3. I docenti che sono interessati ad essere inclusi nelle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per selezione e progressione del personale accademico, nonché negli organi di valutazione dei progetti di ricerca presentano al Rettore, entro il trenta novembre di ogni anno, un'autocertificazione, cui è allegata una dichiarazione di conformità del Direttore del Dipartimento di appartenenza, attestando lo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti nonché dell'attività di ricerca e dei risultati conseguiti, secondo il possesso dei seguenti requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016:

- Ai fini della partecipazione alle Commissioni nazionali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle Commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale.

4. Il Rettore può disporre la verifica, anche a campione, dell'assolvimento degli obblighi didattici e di servizio agli studenti e dei risultati della ricerca dichiarati dai docenti.

5. Dietro apposita istanza del docente interessato, il Rettore rilascia un'attestazione di valutazione positiva dell'attività svolta ai sensi del presente regolamento, per le finalità di cui al comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.

Art. 9

Valutazione negativa

In caso di valutazione negativa, ferma restando la responsabilità disciplinare, i docenti sono esclusi dalle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale,

selezione e progressione del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge n. 240/2010.

CAPO III

RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 10

Determinazione della retribuzione aggiuntiva

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ai quali sono affidati, con il loro consenso, moduli o corsi curriculari, è attribuita una retribuzione aggiuntiva, il cui importo è definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. Ogni ricercatore può essere retribuito, con fondi a carico del bilancio di Ateneo, per un massimo di 90 ore. In caso di specifiche esigenze inerenti alla responsabilità unitaria di corsi e moduli didattici, il suddetto limite è innalzato fino a 120 ore.
3. La liquidazione della retribuzione aggiuntiva è disposta a seguito della trasmissione, da parte del responsabile della struttura didattica all'ufficio competente dell'Amministrazione centrale, dell'attestazione del regolare svolgimento dei compiti didattici istituzionali e del corretto espletamento dell'incarico. In relazione all'incarico, l'attestazione deve contenere l'indicazione del numero delle ore di didattica frontale effettuate e della data di inizio e fine dello stesso.